



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 109/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69247 del registro di segreteria
proposto da L. M.R., nata a OMISSIS e residente a OMISSIS, C.F.
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Rita De Michele (pec:
rita.demichele@legalmail.it), presso il cui studio in Palermo, Corso
Finocchiaro Aprile n. 195/B, è elettivamente domiciliata.

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma,
Via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Tiziana Giovanna Norrito (pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco
Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) –
giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto
Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita
in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Uditi pubblica udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Rita De Michele per la
ricorrente e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito, per l'INPS.

Esaminati i fatti e i documenti di causa.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 19 giugno 2023, la ricorrente afferma che in data 3 novembre 1999 presentava domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/1979. Successivamente in data 17 maggio 2016 la ricorrente accettava l'onere di ricongiunzione mediante pagamento di 21 rate mensili di € 34,52 ciascuna.

Conseguentemente l'Amministrazione datoriale, l'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Palermo, con decreto n. 623 del 20 luglio 2016, disponeva il ricongiungimento, ai fini di un unico trattamento di quiescenza di anni 1, mesi 9 e giorni 14 di periodi assicurativi, in favore della ricorrente.

Sennonché, con la determina n. PA OMISSIS del 26 luglio 2022, l'INPS comunicava alla sig.ra M.R. L., già dipendente del Ministero dell'Istruzione, il conferimento della pensione diretta ordinaria di vecchiaia con il sistema misto a decorrere dal 1 settembre 2022, senza riconoscere la contribuzione ricongiunta di 1 anno, 9 mesi e 14 giorni e quantificando la contribuzione in anni 33, mesi 6, giorni 27, in luogo di anni 35, mesi 4, giorni 29.

Il ricorso amministrativo inviato il 26 settembre 2022 rimaneva senza riscontro.

Per quanto sopra, parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1 settembre 2022, con il computo del periodo riscattato ai sensi della L. 29/1979 pari a d anni 1, mesi 9, giorni 14 di periodi assicurativi e, per

l'effetto, la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze economiche maturate e non corrisposte a decorrere dal collocamento in quiescenza, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In data 9 febbraio 2024 l'INPS si è costituito in giudizio e nella propria memoria afferma che il decreto di ricongiunzione n. 623 del 20 luglio 2016, emesso dal Miur-Ambito territoriale di Palermo, è stato caricato nella posizione assicurativa della ricorrente in data 20 marzo 2023 e che l'Istituto ha disposto la riliquidazione a decorrere dal 1 settembre 2022 come indicato nella determina di liquidazione n. PA OMISSIS, allegata.

Conclude chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Alla precedente udienza del 21 febbraio l'avv. De Michele, a fronte della richiesta dell'INPS di cessazione della materia del contendere, lamenta che il provvedimento di ricongiunzione non sia mai stato notificato alla ricorrente e che ne ha avuto contezza solo a seguito dell'incardinamento del giudizio. Afferma che nella determina di liquidazione depositata dall'Istituto sotto la voce "ricongiunzione art. 2, L. 29/79" non risulta valorizzato tutto in periodo ricongiunto pari a 1 anno, 9 mesi e 14 giorni di cui al decreto n. 623 del 20 luglio 2016 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Palermo. Di tal che l'avv. Norrito chiedeva un breve periodo per fornire i chiarimenti richiesti.

Pertanto, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 6

marzo 2024.

In data 29 febbraio 2024, l'INPS depositava note di chiarimento in uno alla determina di liquidazione della pensione della ricorrete.

Rappresenta l'INPS che la contribuzione di anni 1, mesi 9, giorni 14 è presente ed evidenziata nella determinazione allegata; per motivi di sovrapposizione con gli altri periodi utili a pensione 2 mesi e 5 giorni sono stati inseriti con dicitura "maggiorazione quantità fissa"; i restanti, invece, sono indicati con "ricongiunzione art. 2 l.29/79".

All'odierna udienza, l'avv. De Michele ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere proposta dall'INPS, chiedendo però la condanna alle spese. L'avv. Norrito ha confermato le richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione della spese.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente, l'INPS ha fornito la prova – allegando la relativa determina di riliquidazione - di aver proceduto alla rideterminazione della pensione, ai sensi del decreto n. 623 emesso dal MIUR – Ambito Territoriale di Palermo con decorrenza dalla data di pensionamento del 1 settembre 2022.

Ciò posto, dichiararsi la cessazione materia del contendere, stante al riguardo la convergente posizione delle parti alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali dell'INPS da cui emerge che il trattamento pensionistico è stato riliquidato.

Come noto, costituisce ius receptum in giurisprudenza che l'istituto della cessata materia del contendere presuppone che nelle more del

giudizio l'amministrazione abbia provveduto e l'interesse del ricorrente

risulti pienamente soddisfatto, sì da condurre il Giudice ad una

sentenza di merito che, preso atto della soddisfazione dell'interesse

primario azionato con la domanda, la contesa sia appunto cessata.

In particolare, anche di recente è stato ribadito che (Cass. n.

19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché

risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione

tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non

vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso

concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018)

sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir

meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al

ricorso.

Nel caso in esame, le parti nella sostanza si sono date reciprocamente

atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta

in giudizio e, pertanto, può essere dichiarata la cessazione della

materia del contendere.

In ordine alle spese di lite fa fatta applicazione del principio della

soccombenza virtuale (*ex plurimis* Corte di Cassazione, Sez. IV Civile,

Ord. n.23618/2017) e, pertanto, condanna l'INPS al pagamento delle

stesse in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 700,00

(settecento/00) comprese spese generali e oltre IVA e CPA, con

distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in

funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate in € 700,00 (settecento/00) comprese spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 6 marzo 2024

Pubblicata l'11 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

